



*Ministero dell'Istruzione*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Il Capo Dipartimento*

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici  
delle Istituzioni scolastiche  
del sistema nazionale di istruzione  
e, pc Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari  
degli Uffici scolastici regionali  
Al Sovrintendente Scolastico  
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano  
All'Intendente Scolastico  
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano  
All'Intendente Scolastico  
per la Scuola delle località ladine di Bolzano  
Al Dirigente del Dipartimento  
Istruzione per la Provincia di Trento  
Al Sovrintendente Scolastico per  
la Regione Valle D'Aosta  
Alle Organizzazioni sindacali  
Area e comparto Istruzione e ricerca

Oggetto: Sospensione del rapporto di lavoro del personale scolastico per mancato possesso o mancata validità della certificazione verde COVID-19. Modello.

Le misure per l'esercizio in sicurezza delle attività di questo anno scolastico 2021/22 sono ispirate "alla priorità" indicata nel decreto-legge 6 agosto 2011, n. 111: svolgere in presenza i servizi educativi e l'attività didattica delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Rinviando ai contenuti del parere tecnico dello scrivente del 13 agosto u.s., prot. n. 1237, circa i contenuti del richiamato decreto-legge, con il proposito di continuare ad affiancare le istituzioni scolastiche negli adempimenti correlati all'attuazione della norma, ci si sofferma con la presente sulla sospensione del rapporto di lavoro del personale scolastico per mancato possesso o mancata validità della certificazione verde COVID-19.

L'articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 - inserito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 111/2021 - sino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, ha introdotto per "tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione"



# Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Il Capo Dipartimento

l'obbligo del possesso e il dovere di esibizione a scuola della certificazione verde e, per i dirigenti scolastici, quello corrispondente di verifica.

Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, ha poi esteso l'obbligo della certificazione verde al personale dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

A fronte dell'obbligo richiamato, il decreto-legge n. 111/2021 ha definito le conseguenze connesse al mancato rispetto dell'obbligo di possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale scolastico che, a seguito di ciò, non può permanere a scuola né svolgere le funzioni proprie del profilo professionale. Nello specifico, il comma 2, dell'articolo 9-ter, stabilisce che "il mancato rispetto delle disposizioni ... è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".

Rammentato che la sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare e limitatamente alla gestione delle conseguenze del mancato possesso della certificazione verde COVID-19 da parte del personale scolastico, con la presente si corrisponde a richieste di supporto pervenute allegando un possibile modello di "Decreto di sospensione del rapporto di lavoro". Si aggiunge anche un eventuale fac-simile di "Comunicazione esito negativo verifica QR Code Certificazione verde COVID-19".

Si evidenzia che la sospensione dal servizio è prevista dalla norma e, dunque, il decreto che la commina è "atto dovuto" per il Dirigente scolastico. La comunicazione di esito negativo della verifica, invece, non è né prevista, né dovuta ed è eventualmente da inviarsi a mezzo mail, senza particolari ritualità, al solo fine di segnalare al destinatario l'assenza ingiustificata.

I modelli allegati costituiscono proposte non prescrittive, largamente perfettibili dalle SS.LL., liberamente adottabili in ragione della specificità delle situazioni. Queste, peraltro, data l'alta risposta alla campagna vaccinale del personale in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado, risultano numericamente contenute.

Con l'occasione si segnala che, a riscontro delle questioni poste dalle SS.LL. a margine della Conferenza di servizio del 31 agosto u.s., sul sito del Ministero dell'Istruzione (<https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html>) sono state pubblicate FAQ aggiornate al 10 settembre 2021.

Il Capo Dipartimento  
Stefano Versari



Firmato digitalmente da VERSARI STEFANO  
C = IT  
O = MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E  
RICERCA

Mittente  
Istituzione scolastica  
(casella di posta elettronica istituzionale)

Al sig./dott./prof. ....  
Mail .....

### **Comunicazione esito negativo verifica QR Code Certificazione verde COVID-19**

Come noto, il decreto-legge n. 111/2021 ha introdotto l'obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico (docenti, ATA, dirigenti scolastici) delle scuole del sistema nazionale d'istruzione. Il decreto-legge n. 122/2021, ha esteso l'obbligo della certificazione verde anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

La verifica del QR Code abbinato alla propria certificazione verde COVID-19 fornisce come risultati:

- schermata verde o azzurra: la certificazione è valida;
- schermata rossa: la certificazione non è valida o è scaduta.

La presente per evidenziarle che in data odierna \_\_\_\_\_ la verifica del QR Code abbinato alla certificazione verde COVID-19 della S.V., effettuata con:

app "VerificaC19"

piattaforma interoperabile tra il Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione-Sidi e la Piattaforma nazionale-DGC

ha mostrato schermata rossa, ovvero ha dato esito negativo in quanto la certificazione è mancante, non è valida oppure è scaduta.

La S.V., pertanto, non potrà in data odierna svolgere attività lavorativa presso questa istituzione scolastica e, corrispondentemente, le verrà decurtata la relativa retribuzione.

Il Dirigente scolastico

.....

**Decreto di sospensione del rapporto di lavoro**

Prot.

PEC o Racc. a mano o Racc. AR

Al sig./dott./ prof. ....  
Indirizzo.....

OGGETTO: Sospensione del rapporto di lavoro *ex art. 9-ter* D.L. n. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021 introdotto dall'art.1 D.L. 6 agosto 2021, n. 111<sup>1</sup>.

VISTO l'art. 9-ter D.L. n. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021 introdotto dall'art. 1 D.L. 6 agosto 2021, n. 111 del D.L. n. 111/2021, il quale al comma 1 dispone che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione debba possedere e sia tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del D.L. n. 52/2021 convertito con L. n. 87/2021;

VISTO il D.P.C.M. 17 giugno 2021 ed in particolare l'art. 13 che stabilisce le modalità semplificate di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da parte del personale scolastico nonché l'Allegato G di detto D.P.C.M. che definisce le modalità tecniche di interazione tra il Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione-Sidi e la Piattaforma nazionale-DGC per il controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 da parte del personale scolastico;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione 9 settembre 2021, n. 953 recante *"Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA"*;

---

<sup>1</sup> L'atto di sospensione va trattato nel rispetto del principio di indispensabilità e non eccedenza dei dati e del trattamento posti dal Regolamento UE 2016/679 (trattare e conservare come atto contenente dati inerenti la salute; nella indicazione dell'oggetto nel protocollo, trascrivere una frase aspecifica, quale: *"comunicazione relativa al rapporto di lavoro di...."*; ecc.).

- PRESO ATTO dell'esito negativo delle verifiche del QR Code abbinato alla certificazione verde COVID-19 della S.V., effettuate in data .... attraverso l'interrogazione del Sistema informativo predetto o mediante utilizzo di App "VerificaC19";
- PRESO ATTO altresì che la S.V. non ha documentato l'esistenza di cause di esenzione dalla campagna vaccinale ai sensi dell'art. 9-ter D.L. n. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021, comma 3;
- VISTO l'art. 9-ter D.L. n. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021 introdotto dall'art.1 D.L. 6 agosto 2021, n. 111 del D.L. n. 111/2021, comma 2, il quale dispone che il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 25;

#### DISPONE

- 1) La sospensione del rapporto di lavoro della S.V. a decorrere dal giorno .....
- 2) Il presente decreto ha effetto fino all'esito positivo della verifica del QR Code abbinato alla certificazione verde COVID-19 della S.V. ovvero, in assenza di questo, fino al 31 dicembre 2021.
- 3) Il presente decreto viene inviato per i seguiti alla Ragioneria dello Stato territorialmente competente.
- 4) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale del Lavoro territorialmente competente.

Luogo e data

Il Dirigente scolastico